

SENTENZA N. 52578 UD. 11 novembre 2014 - DEPOSITO del 18 dicembre 2014

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Espulsione ex art. 16, comma quinto, D.Lgs. n. 286 del 1998 –Norma di natura penale sostanziale- Esclusione- Effetti- Fattispecie .

La Prima sezione della Corte di cassazione, nell'affermare che le norme concernenti l'esecuzione delle pene detentive e le misure alternative alla detenzione, non avendo carattere di norme penali sostanziali, sono soggette, in caso di successione di leggi, al principio del *tempus regit actum*, ha ritenuto - in tema di espulsione dello straniero come misura alternativa alla detenzione - che il testo vigente dell'art. 16, comma quinto, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, modificato dall'art. 6, comma 1, lettera a) del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 10, trova applicazione anche per la esecuzione delle pene inflitte per reati commessi prima della entrata in vigore della novella.

*Sez. I, 11 novembre 2014 (dep. 18 dicembre 2014), n. 52578 – Pres. M.C. Siotto –
Rel. M. Vecchio.*